



**COMUNE  
DI LUGO**

PROVINCIA DI RAVENNA

**ORIGINALE**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 28 DEL 25 MARZO 2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

Il giorno 25 marzo 2021 alle ore 20:10 si è riunito in modalità telematica di videoconferenza nella Sala Giunta del Comune di Lugo ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 dell'8/5/2020 il Consiglio Comunale di Lugo, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

BABINI GIANDOMENICA  
BABINI GIULIANO  
BALDINI GIACOMO  
BERTOZZI MARCO  
BRAVI ROBERTA  
CORTESI FABIO  
DALLA VALLE PAOLA  
FIORINI ALESSANDRA  
GARUFFI MARTA  
LOLLI FABRIZIO  
MAGNANI BARBARA  
MARANGONI ENRICO  
MARCHIANI MAURO

MARTELLI FRANCESCO  
PAGANI RICCARDO  
RANALLI DAVIDE  
RICCI IAMINO BEATRICE  
ROSSATO GIANMARCO  
ROSSI IVAN  
SALVATORI RITA  
SCARDACCHI GIAN LUCA  
SCARDOVI STEFANO  
SOLAROLI DAVIDE  
VALGIMIGLI MATTIA  
VERLICCHI SILVANO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

---

Presenti: 25 (di cui in videoconferenza 23 ed in Sala Giunta 2)      Assenti: 0

Presiede la Presidente Sig. ra GARUFFI MARTA – presente in Sala Giunta

Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO – presente in Sala Giunta

Fungono da scrutatori: BRAVI ROBERTA - DALLA VALLE PAOLA - VALGIMIGLI MATTIA (presenti in videoconferenza)

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO GENERALE al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

Si da atto che la trascrizione integrale degli interventi è conservata, unitamente alle registrazioni, presso la Segreteria Generale a disposizione dei Consiglieri, a norma delle vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio del Comune di Lugo.

Dopo breve discussione che si omette e si conserva agli atti nella quale intervengono il Consigliere Verlicchi (Per la Buona Politica) ed il Capogruppo Cortesi (Lega Romagna – Salvini Premier) la Presidente del Consiglio Comunale Garuffi cede la parola ai Consiglieri per dichiarazioni di voto.

La Presidente del Consiglio Comunale Garuffi cede la parola al Capogruppo CORTESI (Lega Romagna – Salvini Premier):

Grazie Presidente. In linea di principio e di diritto si consente ad una maggiore flessibilità tra l'impositore del contribuente di sanare una posizione moratoria, gli effetti di questa crisi sanitaria ed economica possono aver peggiorato la possibilità e i tempi di pagamento dei contribuenti per diversi motivi. La ricerca di una riconciliazione più che mai doverosa. Detto questo, la chiave di lettura potrebbe essere anche diversa, potrebbe consentire a chi ha volutamente omesso dichiarazioni, di conciliare semplicemente pagando una sanzione ridotta più interessi legali. Non abbiamo certezza che l'impiego del ravvedimento operoso possa in qualche modo ridimensionare il fondo crediti di dubbia esigibilità che già vediamo quanto sia gravoso e paralizzante nei bilanci che abbiamo discusso anche nelle settimane scorse. Condividiamo il principio ma un giudizio più obiettivo sarà da verificare nel tempo. Per questo motivo il nostro voto è per l'astensione tecnica così come motivata. Grazie.

La Presidente del Consiglio Comunale Garuffi cede la parola al Consigliere PAGANI (P.D.):

Grazie Presidente, buonasera a tutti. In merito a questo punto dichiaro che il Partito Democratico esprimerà un voto favorevole, sono state fatte delle modifiche al regolamento secondo noi che vanno a sostegno ed incontro al contribuente quindi su questo punto esprimeremo un voto a favore. Grazie.

La Presidente del Consiglio Comunale Garuffi cede la parola alla Capogruppo BRAVI (Per La Buona Politica):

Presidente sì, come ha anticipato il collega Verlicchi nel suo intervento per il nostro gruppo questo punto può trovare una convergenza anche per quanto concerne anche il nostro pensiero quindi esprimeremo un voto favorevole sulla base di quelle che sono state chiaramente le dichiarazioni e le osservazioni presentate dal collega Verlicchi. Grazie.

La Presidente del Consiglio Comunale Garuffi cede la parola al Capogruppo SCARDOVI (Insieme Per Lugo):

Presidente, come gruppo di Insieme per Lugo valutiamo in modo molto positivo queste modifiche che non hanno valore solo per questo tempo di pandemia e di difficoltà dei contribuenti, ma anche quando saranno diminuite le difficoltà saranno utili perché semplificano il rapporto fra

amministrazione e cittadini e offrono anche ai cittadini stessi una possibilità di ravvedersi, pagare quanto dovuto prima dell'intervento del Comune, cioè comunque anche se il tempo viene prolungato, se il Comune apre l'atto prima del ravvedimento operoso questo non entra in funzione, non è che abbia a che fare con il fondo crediti di dubbia esigibilità o altro, tanto è vero che i revisori dei conti hanno valutato che non ci saranno variazioni nelle entrate uscite, semplicemente si semplifica il rapporto tra amministrazione e cittadini. Per questo voteremo a favore. Grazie.

Al termine;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti del Comune di Lugo:

- Delibera di Consiglio Comunale. 11 del 28/1/2021 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28/1/2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 29/1/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 / 2023 - Parte Contabile;

Richiamato l'art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, con particolare attenzione alle esigenze di semplificazione e di chiarezza degli adempimenti dei Contribuenti, stabilendo altresì che per quanto non disciplinato si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti;

Considerato che questa Amministrazione, con delibera di C.C. n. 8 del 2/2/2016, ha provveduto a riapprovare il "Regolamento Generale delle Entrate Comunali" in un unico testo per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Le norme del presente Regolamento sono principalmente finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione allo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei principi dettati dai decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014;

Preso atto che per sanare le violazioni che i contribuenti hanno commesso in ambito di fiscalità locale il legislatore ha introdotto anche in materia di tributi locali l'istituto del ravvedimento operoso;

Rilevato che tale istituto, tuttavia, non consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni relative alle omesse dichiarazioni, se non entro 90 giorni dal termine entro il quale doveva essere trasmessa la dichiarazione;

Ritenuto opportuno, nell'ottica della tax compliance quale rapporto di collaborazione fra ente impositore e contribuente, introdurre un'ulteriore fattispecie di ravvedimento operoso, diretta a consentire la regolarizzazione spontanea del contribuente, anche per l'ipotesi di omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dal termine previsto per la trasmissione di questa;

Considerato che, al fine di aderire alla nuova disposizione è necessario modificare il vigente regolamento inserendo al Titolo IV, recante "DIRITTI DEL CONTRIBUENTE", un nuovo Capo dedicato all'istituto del ravvedimento operoso, intitolato "**CAPO VI – RAVVEDIMENTO OPEROSO**";

Dato atto che, al fine di estendere l'applicazione del predetto istituto deflativo alle omesse dichiarazioni, nell'intento di consentire ai contribuenti di regolarizzare anche le violazioni relative all'omessa dichiarazione oltre i 90 giorni concessi dalla normativa vigente, si propone di introdurre la disciplina del ravvedimento operoso per l'omessa dichiarazione, includendo nel regolamento comunale per la gestione delle entrate comunali il seguente articolo:

**Art. 34-bis - Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine**

- 1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.**
- 2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.**

Rilevato che, al Capo III- RECLAMO E MEDIAZIONE, si ritiene opportuno modificare l'art. 31, recante "Valutazione", in ragione del fatto che l'istituto della mediazione è diretto a stimolare un confronto delle parti, prima dello svolgimento del contenzioso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

Dato atto della finalità predetta, si propone la riformulazione dell'art. 31, come di seguito indicato:

- “1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione, di cui all'art. 17-bis, del D.Lgs.n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.**
- 2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale”.**

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce che il termine per approvare i regolamenti tributari degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31/03/2021 con Decreto del 13/1/21;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000 comma 1, lettera b), punto 7), il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Accertato che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano minori entrate a carico del bilancio 2021/ 2023 del Comune;

Esaminato l'argomento in Commissione Consiliare di I Dipartimento in data 22/3/2021 in videoconferenza;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale di Lugo n. 1 dell'8/5/2020 e con esito proclamato dalla Presidente presente in Sala Giunta:

Presenti alla votazione	25	(di cui in videoconferenza 23 ed in Sala Giunta 2)
Non partecipano al voto	0	
Partecipano al voto	25	
Astenuti	6	Cortesi, Magnani, Martelli, Scardacchi, Valgimigli del gruppo consiliare "Lega Romagna-Salvini Premier"; Solaroli (Gruppo Misto);
Votanti	19	

Favorevoli	19
Contrari	0

Esito: Approvata

## DELIBERA

- di modificare il vigente regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera di n. 8 del 2/2/2016 e s.m.i., come segue:

1. introducendo l'articolo 34-bis come segue:

**Art. 34-bis - ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine**

*1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.*

*2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.*

2. Di modificare l'articolo 31 che viene così riformulato:

*1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.*

*2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale;*

3. di dare atto che le modifiche al “REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE” sono quelle riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che le stesse, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;

4. di dare atto che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano minori entrate a carico del bilancio 2021/ 2023 del Comune;

Inoltre;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale di Lugo n. 1 dell'8/5/2020 e con esito proclamato dalla Presidente presente in Sala Giunta:

Presenti alla votazione	25	(di cui in videoconferenza 23 ed in Sala Giunta 2)
Non partecipano al voto	0	
Partecipano al voto	25	
Astenuti	6	Cortesi, Magnani, Martelli, Scardacchi, Valgimigli del gruppo consiliare "Lega Romagna-Salvini Premier"; Solaroli (Gruppo Misto);
Votanti	19	
Favorevoli	19	
Contrari	0	

Esito: Approvata

## DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La Presidente  
GARUFFI MARTA

Il Segretario Generale  
MORDENTI MARCO

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

### Riformulazione dell'articolo 31

#### Art. 31 – Valutazione

1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione, di cui all'art. 17-bis, del D.Lgs.n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.
2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale".

### Introduzione dell'articolo 34 bis

#### **Aert 34 bis- Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine**

1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.
2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.